LOTTO 6

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA KASKO

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Effetto dalle ore 24.00 del:	31.12.2026
Scadenza alle 24.00 del:	31.12.2030
Codice CIG:	_____

SOMMARIO

SEZIONE 1 - SCHEDA DI COPERTURA 1
SEZIONE 2 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO 2
Art. 2.1 - Definizioni 2
Art. 2.2 - Descrizione del rischio 2
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
Art. 3.1 - Durata del contratto, periodo di assicurazione 3
Art. 3.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 3
Art. 3.3 - Regolazione del premio 3
Art. 3.9 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione 4
Art. 3.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 4
Art. 3.11 - Ispezione delle Cose Assicurate 5
Art. 3.12 - Oneri Fiscali 5
Art. 3.13 - Foro competente e norme applicabili 5
Art. 3.14 - Interpretazione del contratto 5
Art. 3.15 - Clausola Consip 5
Art. 3.16 - Statistiche sinistri 5
Art. 3.17 - Obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 5
Art. 3.20 - Clausola Broker 6
Art. 3.21 - Embargo e sanzioni 6
Art. 3.22 - Estensione territoriale 7
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO 8
Art. 4.1 - Veicoli assicurati 8
Art. 4.2 - Identificazione del rischio 8
Art. 4.3 - Oggetto dell’assicurazione 8
Art. 4.4 - Esclusioni 9
Art. 4.5 - Massimale – Somma Assicurata 9
Art. 4.6 - Franchigie 9
Art. 4.7 - Rinuncia al diritto di rivalsa 9
Art. 4.8 - Beni trasportati 9
Art. 4.9 - Soccorso stradale 9
Art. 4.10 - Ricorso terzi da incendio 9
Art. 4.11 - Spese di immatricolazione 10
Art. 4.12 - Parcheggio e custodia 10
Art. 4.13 - Estensione alle imprudenze e negligenze 10
Art. 4.14 - Estensione agli accessori 10
SEZIONE 5 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE E LIQUIDAZIONI DEI SINISTRI 11
Art. 5.1 - Denuncia dei sinistri - obblighi del contraente 11
Art. 5.2 - Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate 11
Art. 5.3 - Clausola arbitrale 11
Art. 5.4 - Recupero delle cose rubate 11
Art. 5.5 - Pagamento dell'indennizzo 11
Art. 5.6 - Gestione delle franchigie 12
SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI 13

SEZIONE 1 - SCHEDA DI COPERTURA

Contrente:	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE Viale Roma, 2 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI) P. Iva: 00221400526 PEC: comune.abbadia@postacert.toscana.it
Durata:	Anni 4
Effetto:	Dalle ore 24.00 del 31.12.2026
Scadenza:	Alle ore 24.00 del 31.12.2030
Prima rata:	Alle ore 24.00 del 31.12.2027
Facoltà proroga:	No
Proroga tecnica:	180 giorni
Frazionamento:	Annuale
Massimale per sinistro:	€ 35.000,00
Franchigia frontale:	€ 150,00
Broker:	Area Broker S.p.A.
Parametro peri il calcolo del premio:	Km percorsi con mezzi privati da Amministratori e personale dell'Ente: 5.000
Regolazione del premio:	Non prevista

SEZIONE 2 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Art. 2.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto all'assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Broker:	Il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società, per la gestione ed esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 209/2005
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi
Sinistro:	L'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale / Somma assicurata:	L'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese, che rappresenta la massima esposizione per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo
Franchigia:	Parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto:	Parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato
Veicoli:	ai fini dell'operatività delle garanzie prestate dalla presente polizza, ed ai sensi dei seguenti articoli del Codice della strada (D.Lgs 285/1992 e ss.mm e ii), si intendono assicurati i seguenti mezzi: ▪ Ciclomotori (Art. 52) ▪ Motoveicoli (Art. 53) ▪ Autoveicoli (Art. 54)
Optionals:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Parti accessorie:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse
Cristalli:	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature compreso il tetto panoramico, vetro specchietti laterali, nonché materiali trasparenti diversi dal vetro del tettuccio apribile o dei finestrini
Degrado:	Deprezzamento dovuto all'età od allo stato di conservazione del veicolo
Danno:	Il pregiudizio economico subito dall'assicurato e causato da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Danno totale e parziale:	Il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 80% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale. Il veicolo il non ritrovato a seguito di furto o rapina verrà considerato danno totale
Valore Commerciale:	Il valore attribuito al veicolo in base all'anno della prima immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione
Primo rischio assoluto:	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.

Art. 2.2 - Descrizione del rischio

L'Ente esercita le attività che gli competono istituzionalmente per legge, nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, comunque ed ovunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali il Contraente partecipi con propri mezzi e/o strumenti e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 3.1 - Durata del contratto, periodo di assicurazione

Il contratto ha la durata indicata nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la scadenza, la Società è obbligata a prorogare l'assicurazione una o più volte, alle medesime condizioni economiche e normative in corso - al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto - per un periodo massimo di **180** giorni oltre la scadenza contrattuale.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
La facoltà di proroga tecnica di 180 giorni alle medesime condizioni economiche e normative in corso è sempre obbligatoria per la Società (compresi i casi di recesso dal contratto per qualsiasi motivo).

Art. 3.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., avvenga entro i **90** giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **90°** giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 Cod. Civ.).
Qualora a seguito dei necessari controlli eseguiti dal Contraente non fosse possibile ottenere entro i predetti **90** giorni la conferma formale della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Società, a semplice richiesta del Contraente la Società si impegna a prorogare il termine di ulteriori 30 giorni, al fine di completare gli adempimenti. Si applica altresì l'art. 11 comma 6 D.Lgs 36/2023.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, ed alla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga e proroga tecnica.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 72 del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 Cod. Civ. nei confronti della Società stessa.
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
In caso di premio frazionato, premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società concede il frazionamento semestrale del medesimo, senza applicazione di oneri accessori di frazionamento.

Art. 3.3 - Regolazione del premio

Il presente contratto non è soggetto dalla regolazione del premio. Pertanto, lo stesso resta invariato per tutta la durata Contrattuale (premio flat), indipendentemente dal parametro utilizzato per il calcolo del premio – Km percorsi con mezzi privati da Amministratori o personale dell'Ente - indicato nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA. Si precisa che tale dato corrisponde allo stato di rischio alla data di attivazione della polizza e che tale indicazione viene esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio ed il conteggio del premio.

Art. 3.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.
In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo – RECESSO DAL CONTRATTO.

Art. 3.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 3.6 - Aggravamento del rischio e revisione dei prezzi
Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio di cui sopra che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al 5%, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'80% della variazione detratta l'alea del 5%, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs 36/2023. La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra Contraente e Società, si provvederà alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione".

Art. 3.7 - Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; vice-versa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 3.8 - Recesso dal contratto
A - annuale
Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta tramite raccomandata AR o PEC, da inviarsi all'altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
B - per sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.

Nel caso di recesso da parte della Società, per qualsiasi causa, per avere effetto la comunicazione di recesso dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato all'art. STATISTICHE SINISTRI, al fine di consentire al Contraente l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione per il piazzamento del rischio.

Art. 3.9 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 15 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno fino alla concorrenza di quanto stabilito nel contratto.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde comunque salva la facoltà di regresso verso gli altri assicuratori.
In deroga al disposto dell'Art. 1910 Cod. Civ., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3.11 - Ispezione delle Cose Assicurate
La Società ha sempre il diritto di visionare atti, documenti, beni o visitare le cose assicurate, previa comunicazione al Broker. Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 3.12 - Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 3.13 - Foro competente e norme applicabili
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3.14 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente capitolato, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

Art. 3.15 - Clausola Consip
Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui il contraente non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 60 giorni. In caso di recesso verranno rimborsate dalla Società entro 60 giorni dal data del recesso, la parte di premio versato e non goduto al netto delle imposte.

Art. 3.16 - Statistiche sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza annuale di polizza ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale editabile (Excel o equipollente), e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- numero del sinistro attribuito dalla Società;
- data di accadimento dell'evento e relativa denuncia;
- tipologia dell'evento;
- nominativo del danneggiato, dell'Assicurato e/o della controparte interessata (se del caso);
- stato del sinistro (cautelativo, aperto, liquidato, senza seguito);
- importo liquidato o posto a riserva;
- data definizione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata tramite pec o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

Nel caso in cui la Società non adempia agli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio nei modi e nei termini previsti dal presente articolo, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, il Contraente si riserva la facoltà, trascorsi 15 giorni dal primo sollecito, di applicare una penale pecuniaria di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 500,00.

Art. 3.17 - Obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Contraente (stazione appaltante), la Società (appaltatore), l'intermediario, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd. filiera) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e dell'art. 3, c. 8 della predetta Legge.

Art. 3.18 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 3.19 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del Cod. Civ., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 Cod. Civ. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'assicurazione.
La Società designata Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici per firmare i documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
La Società delegataria, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici indicate nel riparto si impegna a:
- firmare la polizza e gli atti relativi compreso il presente capitolato;
- incassare i premi dell'assicurazione e di qualsiasi titolo oneroso relativo al contratto;
- gestire e liquidare eventuali sinistri;
- ricevere e gestire ogni comunicazione relativa all'assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Società coassicuratrici, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3.20 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi e di eventuali titoli onerosi - dell'assistenza e della consulenza del broker, **Area Broker S.p.A. (Iscrizione RUI: B000197920)** - Filiale di Livorno. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto – con eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo e di quelle riguardanti le richieste di rimborso franchigia (se previste) - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, con in copia conoscenza il Broker.
Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al
Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno
del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e di eventuali titoli onerosi potrà essere effettuato dal Contraente tramite il Broker designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Cod. Civ., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del Contraente di corrispondere direttamente i premi.
Il Broker anche in assenza di accordo di collaborazione con la Società ai sensi dell'art. 55 Reg Ivass 05/2006, invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla richiesta. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della Società delegataria le provvigioni nella misura pari al **5,00**% del premio imponibile.
Tale remunerazione risulta essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo. La Società delegataria dichiara pertanto che tale compenso non costituirà un aumento dei premi per il Contraente.

Art. 3.21 - Embargo e sanzioni
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo

né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 3.22 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde in ambito RCA.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO

Art. 4.1 - Veicoli assicurati

Si intendono assicurati i veicoli a motore che non siano di proprietà del Contraente, o allo stesso in uso o locazione, utilizzati dalle seguenti persone, da intendersi pertanto quali Assicurati:

1) Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri)
 L'assicurazione è operante durante tutte le attività connesse all'espletamento del proprio mandato, nessuna esclusa od eccettuata, e comprese le attività di rappresentanza svolte presso altri Enti. L'assicurazione vale inoltre durante i trasferimenti dall'abitazione, dimora o sede di lavoro, alla sede in cui sia previsto lo svolgimento dell'attività di mandato o incarico e viceversa.

2) Dipendenti, dirigenti di ogni livello, il Segretario e/o Direttore generale nonché tutti coloro i quali risultino in pianta organica, anche se a tempo determinato, ed anche qualora risultino comandati presso altri Enti. Sono compresi, se assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni - altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando o distacco funzionale od avvalimento da altri Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, occupati in lavori socialmente utili, volontari, stagisti), per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo.

 L'assicurazione è operante in occasione di trasferte, missioni, adempimenti di servizio o trasferimenti connessi con l'espletamento delle funzioni per conto e/o su incarico del Contraente, compresi gli spostamenti compiuti in occasione di mansioni lavorative effettuate in stato di "Reperibilità" professionale, dal luogo ove l'assicurato si trovava al momento della chiamata, e per qualsiasi luogo in cui l'Assicurato si rechi in virtù delle predette mansioni e della professione e svolta, e ritorno. Il rischio in itinere deve intendersi compreso limitatamente ai casi in cui per l'adempimento di servizio sia stato autorizzato l'utilizzo del mezzo di trasporto da e/o per la dimora abituale.

Art. 4.2 - Identificazione del rischio

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l'identificazione di tali elementi, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il Contraente dovrà fornire una dichiarazione attestante:

- che il mezzo al momento del sinistro era utilizzato per missione, comandi o per adempimenti di servizio;
- data e luogo della trasferta;
- numero stimato dei chilometri percorsi per la trasferta;
- generalità della persona autorizzata alla trasferta/missione/servizio;
- dati identificativi del mezzo (Targa e modello).

Art. 4.3 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza del massimale previsto nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA, e nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato conseguenti a:

- **Incendio:** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine (anche senza successivo sviluppo di fiamma o incendio).
- **Furto totale o parziale, rapina ed estorsione**: consumati o tentati, del veicolo assicurato, di suoi componenti o accessori, o di oggetti non assicurati posti al suo interno, compresi i danni prodotti al mezzo di trasporto nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina (compresi i danni da effrazione e scasso), nonché quelli derivanti dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi. Sono inclusi in garanzia i danni prodotti al veicolo assicurato conseguenti o determinati da rapina od estorsione del veicolo o del conducente del veicolo o dei trasportati.
- **Kasko**: collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, comprese persone e/o animali anche selvatici, ribaltamento, uscita di strada e qualsiasi ulteriore danno derivante dalla circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, nonché qualsiasi altra causa fortuita e violenta derivante dalla circolazione stradale, nessuna esclusa né eccettuata.
- **Rottura cristalli**: comunque verificatasi e da qualsiasi causa determinati.
- **Eventi sociopolitici**: tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere. Sono compresi in garanzia i danni da incendio ed esplosione causati dai suddetti eventi.
- **Eventi atmosferici e/o naturali**: trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere, tempeste, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del terreno, frane, valanghe e slavine, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche.

- **Eventi diversi**: sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici, gallerie e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, compresi corpi volanti non pilotati e droni, caduta di corpi celesti.
- **Traino attivo e/o passivo:** nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Sono altresì incluse in garanzia:
- Le spese sostenute per il ripristino degli airbag a seguito di cause accidentali oppure per incidente da circolazione.
- La riparazione di ruote, gomme e/o cerchioni esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.4 - Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
- avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- verificatisi durante la partecipazione del mezzo di trasporto a gare, competizioni sportive e relative prove;
- per i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.

L'assicurazione non è inoltre operante:
- se il mezzo di trasporto è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti giudizialmente accertate.

Art. 4.5 - Massimale – Somma Assicurata
La garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto" con il limite di indennizzo indicato nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA per ciascun mezzo di trasporto coinvolto nel sinistro. Fermo l'anzidetto limite, in ogni caso l'entità dell'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del mezzo di trasporto al momento del sinistro.
Il pagamento dell'indennizzo nel massimale stabilito dovrà comprendere eventuali oneri fiscali (IVA, Imposta regionale, etc.), laddove sopportati dall'assicurato. Resta comunque valida la previsione di cui all'art. RICORSO TERZI.

Art. 4.6 - Franchigie
In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA per ciascun mezzo di trasporto assicurato che risulti danneggiato.

Art. 4.7 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 Cod. Civ., rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli assicurati e dei trasportati.

Art. 4.8 - Beni trasportati
Si intendono assicurati i danni subiti dai beni trasportati sul veicolo assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e con la espressa esclusione di oggetti preziosi, gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere. La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.9 - Soccorso stradale
La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.
In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza di quanto previsto nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI, le spese di recupero e/o
traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

Art. 4.10 - Ricorso terzi da incendio
La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del D.Lgs 209/2005 fino alla concorrenza per sinistro di quanto previsto nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.11 - Spese di immatricolazione
Le garanzie operano in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del mezzo di trasporto assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
La Società rimborsa all'Assicurato l'importo - fino al massimo di quanto previsto nella SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo di trasporto similare.
Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del mezzo di trasporto o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

Art. 4.12 - Parcheggio e custodia
In caso di sinistro indennizzabile, la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI a rimborsare le spese di parcheggio o custodia del veicolo disposto dall'Autorità. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. L'assicurato deve fornire la seguente documentazione:
- in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altre Autorità.

Art. 4.13 - Estensione alle imprudenze e negligenze
L'assicurazione vale per le conseguenze di imprudenze e negligenze del conducente e degli occupanti il veicolo, ovvero per sinistri avvenuti in stato di incoscienza, comunque escluso il caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

Art. 4.14 - Estensione agli accessori
L'assicurazione vale per i danni subiti dalle parti accessorie, agli optionals, compresi gli accessori fono-audio-visivi purché stabilmente installate sul veicolo.

SEZIONE 5 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE E LIQUIDAZIONI DEI SINISTRI

Art. 5.1 - Denuncia dei sinistri - obblighi del contraente

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso alla Società, entro **30** giorni da quando il proprio ufficio competente ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati in possesso del Contraente relativi al sinistro, l'indicazione del luogo, data e ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di un sinistro assicurato dal presente contratto, che impegni garanzie che contemplino atti dolosi di terzi, ancorché ignoti, sarà cura ed obbligo dell'Assicurato fornire copia della denuncia presentata all'Autorità' Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Nel caso di atto doloso verificatosi in uno Stato estero, l'Assicurato - oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera – dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. 5.2 - Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento ai Listini Eurotax in vigore al momento del sinistro. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'assicurato la tenga a suo carico. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.
L'indennizzo è determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della somma assicurata.
In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza della somma assicurata, e più precisamente:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore riportato nei listini Eurotax successivamente ai primi 6 mesi.

Art. 5.3 - Clausola arbitrale

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine - anche su istanza di una sola delle Parti - sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

Art. 5.4 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 5.5 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro **15** giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto di liquidazione del sinistro.
Poiché l'Amministrazione stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Società corrisponderà l'indennizzo dovuto direttamente all'avente diritto.

Art. 5.6 - Gestione delle franchigie

La Società provvederà in ogni caso alla gestione e liquidazione anche dei danni il cui importo rientri totalmente o parzialmente nella franchigia se prevista nel presente contratto. Al termine di ciascuna annualità assicurativa la Società provvederà a richiedere in unica soluzione al Contraente il rimborso delle franchigie per i sinistri liquidati, che il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società entro **60** giorni dal ricevimento della relativa richiesta di quest'ultima.

SEZIONE 6 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Art.	Denominazione	Franchigia per sinistro	Limiti di indennizzo per sinistro ed anno
4.8	Beni trasportati	Frontale	€ 1.500,00
4.9	Soccorso stradale	Frontale	€ 1.500,00
4.10	Ricorso terzi da incendio	Frontale	€ 500.000,00
4.11	Spese di immatricolazione	Frontale	€ 1.500,00
4.12	Parcheggio e custodia	Frontale	€ 1.500,00
-	Rottura cristalli	Nessuna	€ 1.000,00

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio lordo annuo	€

L'ASSICURATO

Firmato digitalmente

LA SOCIETÀ

Firmato digitalmente